



COMUNE di CURINGA
(Provincia di Catanzaro)
C.F.00303930796
Tel 0968/739311 – Fax 0968/739156

ORDINANZA N° 37/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA, MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA COVID-19 "CORONA VIRUS"

IL SINDACO

VISTO l'art 50 del D.Lgs. 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale, in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti...";

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute di intesa con i Presidenti delle Regioni, allo stato, interessate alla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 23 Febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020, recante " ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23.02.2020, n. 6 ,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 11/03/2020 recante ad oggetto: "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 22/03/2020 avente ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

VISTO il Decreto Legge del 24/03/2020 n. 18 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA Ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

VISTE le proprie precedenti ordinanze n.26 del 10/03/2020, n. 27 del 16/03/2020;

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia definita "coronavirus COVID-19";

VISTA La nota dell'ENAC di autorizzazione, fino al 3/04/2020, all'uso dei droni per i controlli in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

CONSIDERATO, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi.

RILEVATO che in conseguenza di tale emergenza si è venuta a creare una situazione di allarme nel territorio comunale e considerata la criticità dell'attuale situazione sanitaria, tuttora in evoluzione e in continuo monitoraggio da parte di tutte le autorità preposte;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art.32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover adottare misure specifiche per il territorio del Comune di Curinga;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i. , per i motivi espressi in narrativa,

ORDINA

1. **L'apertura degli studi medici di base nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì lasciando agli stessi medici la programmazione di apertura e chiusura in modo tale da garantire il servizio, da comunicare in tutte le modalità possibili ed in ogni caso garantendo le urgenze ambulatoriali.**
2. **Il divieto di vendita da parte dei venditori ambulanti di qualsiasi bene su tutto il territorio comunale dalla pubblicazione della presente ordinanza.**
3. **L'utilizzo da parte della Polizia Locale di droni per il monitoraggio degli spostamenti dei cittadini in linea con le misure stabilite dal governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

AVVERTE E DISPONE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino ad adozione di nuovo provvedimento;
- ai sensi degli art. 21 bis e 21 ter della L. 241/90 il presente provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.
- a provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine, ai presidi sanitari ed ai medici di base presenti sul territorio comunale;
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale.
- *Copia della presente ordinanza sia notificata ai medici di base.*
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Curinga, 26.03.2020

Il Sindaco

f.to Dott. Vincenzo Serrao